ORDINANZA N 87 DEL 19/11/2026

Settore:SETTORE POLIZIA LOCALE
Servizio:UFFICIO POLIZIA LOCALE

OGGETTO: ISTITUZIONE DI CANTIERE STRADALE CON OCCUPAZIONE ALTERNATA DELLA CARREGGIATA E REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE IN VIA DE GASPERI PER LAVORI DI ASFALTATURA.

IL COMANDANTE

PREMESSO CHE:

- è necessario procedere con l'esecuzione di lavori di asfaltatura e nuova segnaletica della sede stradale di Via De Gasperi, in attuazione del Protocollo d'Intesa stipulato in data 26/04/2023, repertorio n. 89;
- la ditta **Bolton Manitoba S.p.A.**, ha richiesto l'istituzione di un cantiere stradale per consentire l'esecuzione dei suddetti interventi;
- per consentire lo svolgimento delle lavorazioni in condizioni di sicurezza, si rende necessario occupare alternativamente una porzione della carreggiata, garantendo comunque la circolazione veicolare mediante l'istituzione di un senso unico alternato regolato da movieri o da impianto semaforico mobile;

CONSIDERATO CHE:

- i lavori avranno una durata presunta di tre settimane, con decorrenza dal giorno 23 novembre 2026;
- l'occupazione della carreggiata avverrà in maniera alternata, in relazione all'avanzamento delle lavorazioni;
- si rende necessario adottare provvedimenti temporanei alla circolazione stradale al fine di tutelare la sicurezza degli utenti della strada e degli addetti al cantiere;

VISTA la richiesta della ditta **Bolton Manitoba S.p.A** con sede a Nova Milanese in via A. De Gasperi n. 3, presentata in data 18/11/2026, con protocollo n. 30621, con la quale viene richiesta l'adozione di un cantiere stradale per l'esecuzione di lavori di asfaltatura della sede stradale di Via De Gasperi;

VISTI gli articoli 5 e 7 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e successive modificazioni;

VISTO il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada);

VISTO l'art. 107 del T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. L.vo n° 267 del 18.08.2000;

ORDINA

che, **dal giorno 23/11/2026 fino al termine dei lavori**, in via De Gasperi nel tratto compreso fra il civico 12 e l'intersezione con via Caravaggio, venga istituito un cantiere stradale con occupazione della carreggiata con le seguenti prescrizioni:

1. **Senso unico alternato,** limitatamente alla porzione interessata dalle lavorazioni e secondo le esigenze operative del cantiere, regolato alternativamente da personale moviere, munito degli appositi dispositivi di segnalazione e operante secondo le disposizioni vigenti o mediante installazione di impianto semaforico mobile, opportunamente posizionato e regolato in relazione alle caratteristiche del tratto stradale interessato.
2. **Divieto di sosta con rimozione forzata** su ambo i lati della carreggiata nel tratto interessato dall'area di cantiere;

Durante le lavorazioni dovrà essere sempre garantita una corretta gestione dei flussi veicolari, evitando situazioni di pericolo e limitando, per quanto possibile, i disagi alla circolazione.

La ditta richiedente richiamata in premessa:

- è incaricata di provvedere, a propria cura e spese, all'installazione e al mantenimento della necessaria segnaletica stradale temporanea, conforme alle disposizioni del Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione, nonché di adottare tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza della circolazione e degli operatori impegnati nelle operazioni;
- altresì, di provvedere alla tempestiva rimozione della segnaletica e di ogni altro materiale utilizzato, al termine delle operazioni, ripristinando le condizioni di sicurezza e di regolare transitabilità della strada;
- è tenuto ad avvisare preventivamente i locali residenti e le ditte della via De Gasperi in merito al disagio della circolazione per il periodo su indicato e segnalando preventivamente con apposita segnaletica verticale le deviazioni alternative;
- Inoltre dovrà garantire in ogni momento il transito dei mezzi di soccorso e di emergenza, nonché l'accessibilità ai servizi essenziali, compatibilmente con le condizioni di sicurezza del cantiere.

DISPONE

Che la presente ordinanza venga trasmessa agli uffici competenti per la notifica agli interessati e all'ufficio Tecnico-LL.PP. per l'esecuzione del provvedimento di competenza.

Gli Agenti di cui all'art.12 del D.L.gs 30.04.92, n.285, Codice della Strada, sono incaricati del controllo della stessa affinché gli utenti della strada rispettino gli obblighi relativi, applicando in caso di inosservanza la sanzioni previste dall'art.7 del Decreto Legislativo citato.

AVVERTE

Che a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 07.08.90, n.241 avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6/12/71, n.1034, chiunque vi abbia interesse, entro 60 giorni dalla

pubblicazione, potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione della legge al T.A.R. della Lombardia.

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D.Lgs, n.285/92, sempre nel termine di 60 giorni, da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica può essere proposto ricorso, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei LL.PP., con la procedura di cui all'art.74 del regolamento, approvato con D.P.R. n.495/92.

La presente ordinanza viene trasmessa, per la sua esecuzione, alla Ditta Bolton Manitoba S.p.a ed agli uffici comunali interessati.

IL COMANDANTE
Cosimo Tomasso
(atto sottoscritto digitalmente)